



**COMUNE di SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO**  
**PROVINCIA di SALERNO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO**  
**DEI BUONI PASTO**  
**PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

**Approvato con delibera di G.C. n. 10 del 26.01.2021**

\*\*\*\*\*

## **Articolo 1 - Principi Generali**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti agli artt. 45 e 46 del CCNL 14 Settembre 2000, all'art. 13 del CCNL del 09 maggio 2006 ed all'art. 26 del CCNL del 21.05.2018, nonché per il Segretario Comunale all'art.51 del CCNL del 16 maggio 2001.
2. Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione dei ticket restaurant (buoni pasto).
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
4. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

## **Articolo 2 – Condizioni per l'erogazione del buono pasto e destinatari**

**Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli**, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:

- a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
  - b) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio per almeno n. tre ore pomeridiane (cd rientro pomeridiano obbligatorio);
  - c) deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno otto ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
  - d) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 14:30 e le ore 16:00; al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto tempo minimo/massimo della pausa pranzo, il buono pasto non potrà essere assegnato. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili orari individuali che potranno essere assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
6. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione.
7. In caso di fruizione di un breve permesso orario o di permesso orario ai sensi della legge 104/92, fermo restando il rispetto delle otto ore complessive di lavoro, escluso il tempo della pausa pranzo, il dipendente deve comunque assicurare almeno tre ore di prestazione lavorativa antimeridiana.
- Possono usufruire dei buoni pasto, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento, anche:
- i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, che rispettano le condizioni sopra previste;
  - i dipendenti in posizione di comando o distacco da altri Enti presso il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino che si trovino nelle condizioni indicate;
  - il Segretario Comunale;

- i dipendenti assunti ex art.110 Tuel 267/00, anche extra dotazione organica;

In presenza della condizioni di cui sopra ogni dipendente ha diritto a n. 1 buono pasto nell'arco della settimana, indipendentemente da eventuali ulteriori rientri pomeridiani a qualsiasi titolo effettuati (prestazioni di lavoro straordinario, recuperi di permessi, ecc.).

Nel caso in cui un intero rientro pomeridiano venga anticipato o posticipato ad altra giornata della stessa settimana, in cui è previsto il rientro pomeridiano (martedì o giovedì) in virtù di un permesso regolarmente autorizzato, il dipendente conserverà il diritto al buono pasto per l'effettivo pomeriggio di rientro, sempre nei limiti di cui al comma che precede.

Il diritto è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

### **Art. 3 -Disposizioni particolari. Attribuzione del buono pasto al personale di vigilanza della Polizia Municipale**

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lettere b) e c), in considerazione della specificità del servizio prestato dal personale della Polizia Municipale, a norma dell'art. 13 del CCNL 9 maggio 2006, viene attribuito al predetto personale il diritto al buono pasto quando la giornata lavorativa sia iniziata al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane ed abbia una durata non inferiore a 6 ore e 15 minuti, con pausa pranzo collocata all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, la cui durata è stabilita in sede di contrattazione integrativa decentrata.

2. Per il personale di cui al presente articolo, in deroga alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, la consumazione del pasto può avvenire entro la fascia oraria 12:30 - 14:30.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applica il limite massimo di n. 1 buono pasto nell'arco della settimana.

### **Art. 4 - Attribuzione del buono pasto al segretario comunale ed ai titolari di posizione organizzativa.**

1. I titolari di posizione organizzativa possono usufruire di un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane, attestato dalla timbratura antimeridiana in ingresso e da quella pomeridiana in uscita, purché vi sia una permanenza in servizio superiore a 8 ore (esclusa la durata della pausa, non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore e collocata nel rispetto dalla fascia oraria indicata all'art.1, comma 1 lett. d).

2. In assenza di timbratura in entrata e in uscita o di regolarizzazione delle stesse, il buono pasto non potrà essere assegnato.

3. Per il segretario comunale, non soggetto all'obbligo della timbratura, vale la effettiva presenza in servizio nei pomeriggi nelle giornate di rientro, autocertificata e/o accertata dal Responsabile competente, purché vi sia una permanenza in servizio superiore a 8 ore.

4. Ai soggetti di cui al presente articolo si applica il limite massimo di n. 1 buono pasto nell'arco della settimana.

## **Art. 5 - Modalità di richiesta e ritiro dei buoni pasto**

1. I buoni pasto sono consegnati ai dipendenti, a cura dell'Ufficio Personale, anche avvalendosi di un incaricato per ciascuna Area, di norma, con cadenza mensile successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni del mese precedente.
2. Entro il mese di gennaio, l'Ufficio del Personale assegnerà ad ogni dipendente il profilo buoni pasto in base alla tipologia di orario di servizio individuale svolto. In tal modo, il programma di rilevazione presenze conteggerà, alla chiusura ed elaborazione mensile dei cartellini, il numero dei buoni spettanti a ciascun dipendente.
3. Dopo la chiusura ed elaborazione dei cartellini mensili stabilita di norma tra il giorno 6 ed il giorno 10 del mese successivo, l'Ufficio del Personale provvederà ad estrarre l'elenco nominativo dei dipendenti con il numero di buoni pasto a ciascuno attribuiti verificando che il quantitativo individuale non abbia superato il numero massimo di buoni fruibili, apportando, in caso positivo, le necessarie riduzioni. Dopo il controllo, l'Ufficio del Personale trasmetterà copia dell'elenco all'Ufficio Stipendi per i relativi adempimenti fiscali di cui al successivo art. 6 L'Ufficio inoltrerà alla ditta appaltatrice del servizio buoni pasto apposita richiesta di carnet contenenti l'esatto quantitativo di buoni pasto maturati e spendibili relativi al mese di riferimento; l'ordine dovrà essere effettuato tempestivamente in modo tale da avere la disponibilità dei carnet che consenta di concluderne la distribuzione ai dipendenti aventi diritto entro il mese successivo a quello di riferimento.
4. Con la consegna mensile con relativa firma per ricevuta, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del dipendente e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il deterioramento, il furto o lo smarrimento, non darà diritto ad altra erogazione. I buoni pasto inutilizzati per qualsiasi evento nel periodo di validità degli stessi, non danno luogo a corresponsione di compenso sostitutivo.
5. Non è consentita, per alcun motivo, la monetizzazione dei buoni pasto e non può essere attribuito più di un buono pasto nella stessa giornata lavorativa anche in occasione di consultazioni elettorali.
6. Inoltre, il buono pasto:
  - a) può essere utilizzato solo per l'intero valore nominale e non dà diritto a resto;
  - b) deve essere controfirmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
  - c) non può essere utilizzato da persone diverse dall'assegnatario;
  - d) l'eventuale eccedenza del costo del pasto rispetto al valore nominale del buono è corrisposta direttamente dal dipendente ed è a suo totale carico.

## **Art. 6 - Contabilizzazione e regime fiscale dei buoni pasto**

1. I buoni pasto hanno validità fino alla data di scadenza stampata su ciascun buono e la contabilizzazione è effettuata mensilmente.
2. I buoni pasto non ritirati dal dipendente per cause non imputabili all'Ente saranno ugualmente sottoposti a tassazione.
3. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 5,29; oltre tale limite, la sola differenza forma reddito imponibile ed è soggetto alle ritenute di legge.
4. Il valore nominale del buono pasto erogato dall'Amministrazione Comunale di Sant'Egidio del Monte Albino è di € 7,00 con quota imponibile unitaria di € 1,71.

5. L'importo risultante dalla quota imponibile unitaria moltiplicata per il numero dei buoni fruiti dal dipendente nel periodo contabilizzato, sarà aggiunto figurativamente alla retribuzione affinché possano essere operate le relative ritenute.
6. La tassazione è effettuata mensilmente per i buoni della mensilità precedente contabilizzati.

#### **Art. 7 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione . Da predetta data sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento e sono disapplicati gli accordi decentrati del mese di dicembre 2018 e quelli successivamente sottoscritti in materia di buoni pasto.